

Decreto n. 137 /2020

OGGETTO: Misure organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la trattazione degli affari giudiziari fino alla cessazione dello stato di emergenza.



Tribunale Ordinario di Bari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**anche quale Coordinatore dei vari uffici del
Giudice di Pace operanti nel Circondario**

- premesso che in data 29 giugno 2020 lo scrivente emise il decreto n. 78/2020, contenente misure organizzative del tipo di quelle indicate in oggetto relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza;
- premesso altresì che lo stato di emergenza, il cui termine era allora fissato per il 31 luglio 2020, è stato prorogato con due distinti provvedimenti fino al 31 gennaio 2021;
- vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 4 novembre 2020, qui pervenuta in data odierna, avente ad oggetto "Emergenza Covid - Linee guida agli uffici giudiziari", e nella quale vengono tra l'altro espressamente richiamati gli obblighi di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché il divieto di assembramenti;
- rilevato che con detta delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha sottolineato l'opportunità che i dirigenti dettino ovvero confermino l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possano favorire il diffondersi del contagio;
- ribadito quanto già affermato nel richiamato decreto n. 78/2020 in virtù del quale per l'intera residua durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 debbono continuare ad adottarsi le misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria previste per fronteggiare l'emergenza medesima nonché per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro;
- tenuto conto che l'I.N.A.I.L., così come risulta dagli aggiornamenti ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), ha classificato gli uffici giudiziari nell'ambito della sottocategoria del settore Ateco 84 con il codice 84.23, ritenendo *medio-alto* il rischio da potenziale contagio in quanto detti uffici svolgono una funzione pubblica e sono destinati a ricevere avvocati e utenti vari, oltre che ad ospitare personale di magistratura ed amministrativo;
- rilevato che le predette misure di sicurezza, di prevenzione e di protezione sono in gran parte indicate nel protocollo stipulato il 29.4.2020 dai Capi degli uffici giudiziari operanti in Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e negli aggiornamenti ai DVR per il Tribunale Ordinario e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari redatti in data 9.5.2020;

- rilevato altresì che gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano sono stati mantenuti in vita a richiesta degli Enti locali interessati, sicché per essi trova applicazione l'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012, il quale ultimo prevede che gli Enti locali richiedenti il mantenimento in vita degli uffici del Giudice di Pace debbano farsi integralmente carico di tutte le spese necessarie per il funzionamento del servizio-giustizia nonché del fabbisogno del personale amministrativo, restando a carico del Ministero della Giustizia soltanto i compensi dovuti ai magistrati onorari;
- tenuto conto altresì della situazione degli immobili al cui interno si svolge l'attività del Tribunale e dei vari uffici del Giudice di Pace operanti nel Circondario;

DISPONE

1. Si conferma che fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 troveranno applicazione le misure già indicate nel decreto n. 78/2020.
2. Nei giorni in cui ne è prevista la presenza, l'ingresso e l'uscita dall'ufficio da parte dei magistrati e del personale amministrativo dovrà avvenire - per quanto possibile - in maniera scaglionata così da ridurre i contatti nelle zone comuni. Ciascuno dovrà osservare le indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti.
3. L'accesso in ufficio da parte di magistrati e personale amministrativo, nei giorni in cui non ne è prevista la presenza, sarà consentito solo per il compimento di atti urgenti, previa specifica autorizzazione rilasciata al personale di magistratura da parte dei presidenti di sezione o dei referenti dei singoli uffici o sezioni degli uffici del Giudice di Pace e rilasciata al personale amministrativo da parte del Dirigente amministrativo ovvero dei responsabili delle singole cancellerie o uffici da lui delegati, sempre a condizione che siano osservate la distanza di sicurezza e le altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti.
4. Nel caso di accesso autorizzato per il compimento di atti urgenti, la permanenza in ufficio sarà consentita unicamente per il tempo strettamente necessario.
5. Tutti coloro che accederanno in ufficio dovranno indossare mascherine chirurgiche.
6. È fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei corridoi ed è comunque prescritta in ogni luogo l'osservanza della distanza di sicurezza (almeno un metro) e delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti.
7. Le comunicazioni avverranno per via telefonica o telematica, ove possibile, anche tra persone presenti in ufficio.
8. Nell'ambito degli orari di apertura al pubblico delle cancellerie, l'accesso agli uffici giudiziari dovrà avvenire previa prenotazione - tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica - avendo cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi e differenziati ed adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti, sempre con l'adozione delle cautele sopra indicate. Anche in tali casi tutti coloro che accederanno in ufficio dovranno indossare mascherine chirurgiche, non dovranno soffermarsi nei corridoi e dovranno osservare la distanza di sicurezza (almeno un metro) e le altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti.

9. L'espletamento del tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, dovrà avvenire con modalità da remoto.
10. I procedimenti civili e penali dovranno essere trattati in numero e modalità compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.
11. I magistrati valuteranno l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta).
12. Laddove non sia già obbligatorio per legge ed ove possibile tecnicamente, nel settore civile sarà incentivato il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare e la trattazione in via telematica delle istanze medesime da parte dei magistrati.
13. Nel settore penale, anche con l'ausilio del Mag.rif., sarà monitorata l'attuazione della previsione legale del deposito telematico a cura delle parti ai sensi dell'art. 24 commi 1, 2 e 3 D.L. n. 137/2020.
14. I magistrati, nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti, li disporranno nel settore civile preferibilmente con provvedimenti telematici e non cartacei (ove tanto sia possibile) e nel settore penale fuori udienza facendo in modo di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e di ridurre nello stesso tempo il rischio di contagio.
15. Per quanto concerne i procedimenti per i quali non sia fissata o non sia possibile la trattazione mediante collegamento da remoto o la c.d. trattazione scritta e che dovranno necessariamente trattarsi "in presenza", dovrà essere prestata la massima attenzione alla salvaguardia del bene primario della salute di tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento, sicché andranno rispettati rigorosamente gli orari fissati dal Giudice, dovranno essere osservate le indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle competenti Autorità e ci si dovrà trattenere nel Palazzo di Giustizia per il tempo strettamente necessario.
16. In particolare, i procedimenti da trattare "in presenza" saranno fissati in orari opportunamente distanziati ed in numero tale da evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, tenendo anche conto delle dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.
17. I rinvii dei procedimenti che non potranno essere trattati saranno il più possibile contenuti, tenendo conto delle peculiarità del ruolo di ciascun Giudice, dei criteri di priorità previsti nelle vigenti tabelle nonché di quelli fissati nel programma di gestione relativo all'anno 2020.
18. Per quanto compatibili, si terrà conto delle previsioni contenute nei vari protocolli di intesa sottoscritti in date 21.5.2020, 25.5.2020 e 1.6.2020 dal Tribunale, dall'Avvocatura e dalla Procura della Repubblica e riguardanti la trattazione dei procedimenti di competenza delle sezioni civili, della sezione lavoro, delle sezioni penali dibattimentali e dei giudici di pace durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
19. Si terrà altresì conto delle modalità previste dal protocollo di intesa sottoscritto in data 5.11.2020 dal Tribunale, dall'Avvocatura e dalla Procura della Repubblica per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto/fermo e degli interrogatori di garanzia

- innanzi al g.i.p. nonché delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo dinanzi al giudice del dibattimento.
20. Per ulteriori disposizioni di carattere organizzativo generale ed in particolare per la regolamentazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 si fa rinvio a quanto previsto dal protocollo in data 29.4.2020 e dagli aggiornamenti dei DVR in premessa richiamati.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Bari e degli uffici del Giudice di Pace aventi sede nel Circondario;
- ai Dirigenti amministrativi del Tribunale di Bari e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari per quanto di loro competenza nonché perché ne curino la comunicazione al personale amministrativo in servizio nei rispettivi uffici;
- al personale amministrativo in servizio negli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli, Putignano;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- al Medico competente del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo protocollo.csm@giustiziacert.it;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma *on-line* dedicata di cui alla circolare 5.5.2020 a firma del Capo del medesimo Dipartimento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Bari.

Bari, 6 novembre 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Domenico De Facendis)



Firmato digitalmente da
DE FACENDIS DOMENICO
C=IT